

COMUNE DI ALBERA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

n. **24**

Data **26/02/2026**

OGGETTO:

RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15/06/2024 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio al sottoscritto;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 10/02/2026 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 26/02/2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO INDENNITÀ SINDACI A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE TBEL";

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.";

Considerato che l'utilizzo del contributo in questione dovrà essere dimostrato attraverso apposita certificazione da produrre nell'area TBEL del portale ministeriale della finanza locale;

Richiamato il comunicato n. 2 del 3 dicembre 2025: "...in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2025, sarà resa disponibile alla pagina <https://finanzalocale.interno.gov.it/lapps/tbel.php/login/verify>, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2025, la certificazione telematica concernente l'importo delle risorse utilizzate dai comuni per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234..";

Vista la documentazione allegata al sopra citato comunicato n. 2 del 3 dicembre 2025, con il quale veniva altresì precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT81S0100003245BE00000001FV;

Considerato che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

Vista la nota metodologica, di cui all'allegato A) al citato D.M. del 30 maggio 2022, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

Rilevata la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2024 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 e quantificata in euro 1.964,66 la somma non utilizzata del contributo statale in esame, da restituire all'Erario;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia;

Acquisiti gli allegati pareri ed attestazioni;

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di assumere un impegno di spesa di **€ 1.964,66** a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 anno 2024, a valere sul cap. **1000** del bilancio di previsione triennale 2026/2028;

3) di dare atto che il relativo versamento della somma dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO C.F. 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" sull'IBAN IT81S0100003245BE00000001FV;

4) di disporre la rendicontazione, entro la scadenza prevista, della quota spesa del contributo statale attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2024 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario pari alla differenza tra l'importo assegnato e l'importo speso, pari ad euro 1.964,66;

5) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000);

6) di dare atto che ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità degli atti, il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RENATO LOVOTTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.Lgs. 267/2000 al cap. **1000** del bilancio di previsione triennale 2026/2028.

Data 26/02/2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Renato LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 27/02/2026.

DATA 27/02/2026

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO